

F.A.Q. ART. 8 DELLA L.R. 12/2004 COME SOSTITUITO DALL'ART. 33 DELLA L.R. 30/2009

FONDO DI GARANZIA PER IL MICROCREDITO A FAVORE DI IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE

ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO PREVISTA PER "I SOGGETTI NON BANCABILI"

E' previsto un tutor ad accogliere, ascoltare, accompagnare e monitorare nelle fasi di istruttoria, avvio e consolidamento del progetto imprenditoriale, i soggetti destinatari del Fondo di garanzia per il microcredito. L'attività di accompagnamento al microcredito è stata prevista come necessaria tenuto conto che è a favore di "soggetti non bancabili". Tale attività è messa a disposizione da una rete di istituzioni no profit, coordinate e rappresentate dalla Fondazione Don Mario Operti e da un'Associazione Temporanea di scopo che coinvolge otto associazioni datoriali, coordinata e rappresentata dalla Confcommercio Piemonte.

La collaborazione tra gli enti che si impegnano nella gestione del fondo e nelle attività di accompagnamento è stata formalizzata attraverso la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa in data 18.03.2016.

Per il tutor visionare i seguenti link regionali:

<http://www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/imprendi/dwd/fondom/sportelliMicrocredito.pdf>

<http://www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/imprendi/dwd/fondom/sportelliATSmicrocredito.pdf>

I tutor sono o volontari di elevato livello professionale avendo esperienza pluriennale nel settore, come ex dirigenti d'azienda ed ex dirigenti di banca o referenti di sportelli attivati sul territorio piemontese dalle associazioni datoriali.

I volontari della rete effettueranno dei colloqui preliminari nel corso dei quali verranno valutate le idee imprenditoriali del soggetto e le capacità del medesimo a realizzarle. L'impresa verrà assistita dai volontari e dai referenti dell'Associazione datoriale anche nelle fasi di presentazione della domanda, di scelta della banca convenzionata, di effettuazione delle spese, di rendicontazione delle stesse e di restituzione delle rate.

Le imprese individuali, le società di persone, le società cooperative di produzione lavoro, incluse le società cooperative sociali sono di seguito indicati come "soggetti beneficiari".

INDICE

1. Modalità di presentazione e requisiti formali delle domande di agevolazione

- 1.1 Come si presenta una domanda?
- 1.2 Quali comunicazioni saranno inviate tramite PEC (posta elettronica certificata)?
- 1.3 E' previsto un termine per la presentazione delle domande?
- 1.4 Quali sono gli allegati obbligatori la cui assenza comporta l'esclusione della domanda?
- 1.5 Che cosa si intende per contratto relativo al titolo di possesso dell'immobile sede operativa del soggetto beneficiario?
- 1.6 Quali sono le cause di inammissibilità?
- 1.7 Per quali altre cause la domanda può essere respinta a seguito dell'istruttoria di legittimità?
- 1.8 I soggetti beneficiari devono essere attivi alla data di presentazione della domanda?
- 1.9 Quando l'imprenditore o i soci della ditta individuale/società devono essere coinvolti nell'operatività dell'impresa?

2. Beneficiari ammissibili

- 2.1 Chi PUO' presentare domanda?
- 2.2 Sono previsti limiti dimensionali per i soggetti beneficiari?
- 2.3 Quali sono gli ambiti territoriali di intervento?
- 2.4 Sono ammissibili soggetti beneficiari che gestiscono le attività mediante un contratto di franchising?

3. Natura delle agevolazioni

- 3.1 Qual è il tipo di agevolazione prevista?
- 3.2 E' previsto un importo minimo/massimo per le domande di agevolazione?
- 3.3 In quanto tempo possono essere restituiti i finanziamenti?

4. De minimis

- 4.1 Che cosa sono gli aiuti "de minimis"?
- 4.2 Come faccio a sapere qual è la quota "de minimis" dell'agevolazione?
- 4.3 A quali adempimenti siamo soggetti in relazione alla normativa "de minimis"?

5. Spese ammissibili

- 5.1 Quali spese sono ammissibili?
- 5.2 Quali spese sono comprese nelle spese generali?
- 5.3 Quali sono i soggetti che possono erogare i servizi di formazione professionale?
- 5.4 Posso sostituire le spese preventivate in domanda con delle altre?
- 5.5 Quando verrà erogato il finanziamento?

6. Priorità

- 6.1 Sono previste delle priorità?

7. Rendicontazione

- 7.1 Come si rendicontano gli investimenti ammessi a finanziamento?
7.2 Fino a quando gli investimenti devono essere mantenuti dal soggetto beneficiario?
7.3 Quando viene inviato il rendiconto le spese devono anche essere già state pagate?

8. Iter delle domande

- 8.1 Qual è l'iter delle domande?

9. Proroghe di fine progetto e varianti

- 9.1 E' possibile chiedere una proroga relativa alla presentazione del rendiconto?
9.2 Sono ammesse modifiche al progetto presentato?

10. Revoca totale e parziale dell'agevolazione

- 10.1 Quali sono le cause di revoca totale delle agevolazioni?
10.2 Cosa succede in caso di revoche totali delle agevolazioni?
10.3 Quali sono le cause di revoca parziale delle agevolazioni?
10.4 Cosa succede in caso di cessazione dell'attività aziendale?

11. Rapporti con gli Istituti di credito

- 11.1 Su quali Istituti di credito ci possiamo appoggiare per accedere alle agevolazioni?
11.2 L'ammissione della domanda da parte di Finpiemonte vincola l'istituto di credito a dar seguito all'operazione di finanziamento?
11.3 Qual è il tasso al quale viene concesso il finanziamento bancario?
11.4 E' possibile la variazione dell'istituto di credito successivamente al parere del Comitato tecnico?

12. Sportello informativo della Regione Piemonte

- 12.1 Sportello informativo della Regione Piemonte

1. Modalità di presentazione e requisiti formali delle domande di agevolazione

1.1 Come si presenta una domanda?

Le domande devono essere presentate dall'impresa tramite lo sportello di accompagnamento, di cui alla D.G.R. n. 12 – 2909 del 15.02.2016 e devono essere inviate telematicamente a Finpiemonte S.p.A. tramite il sito internet www.finpiemonte.info.

Il file di testo della domanda, messo a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione, deve essere stampato (due copie, di cui una per gli Istituti di credito), sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, corredato da tutti gli allegati obbligatori **e spedito a Finpiemonte S.p.A. entro i cinque giorni** lavorativi (esclusi dal conteggio sabato e domenica) dall'invio telematico, secondo una delle seguenti modalità:

- via PEC all'indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, previa apposizione della firma digitale¹ del titolare/legale rappresentante sul modulo di domanda;

- via PEC all'indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it , previa stampa, firma autografa, del titolare/legale rappresentante e scansione del modulo di domanda.

Non saranno considerate ricevibili le domande per le quali non siano rispettati i termini e le modalità sopra indicate

L'ordine cronologico di presentazione delle domande viene determinato dal protocollo telematico assegnato automaticamente dal sistema informatico al momento dell'inserimento della domanda.

Sono nulle le domande trasmesse tramite PEC e non precedute dall'invio telematico.

¹ Per informazioni sulla firma digitale si può consultare il sito:

https://www.postacertificata.gov.it/guida_utente/servizi/servizi_avanzati/firma-digitale.dot

1.2 Quali comunicazioni saranno inviate tramite PEC (posta elettronica certificata)?

Dal 1° gennaio 2013 le imprese devono dotarsi di PEC e le Pubbliche Amministrazioni devono utilizzare la PEC per le comunicazioni conseguenti le istanze.

Per il microcredito tutte le comunicazioni di Finpiemonte S.p.A., conseguenti le istanze, saranno inviate tramite PEC .

1.3 E' previsto un termine per la presentazione delle domande?

Sì, i soggetti beneficiari devono presentare domanda entro 36 mesi dalla data di costituzione dell'impresa (per le imprese individuali dalla data di iscrizione al Registro imprese).

N.B.: Si precisa che in riferimento ai termini per la presentazione delle domande fa fede la data dell'invio telematico a Finpiemonte e non la data di invio tramite PEC.

1.4 Quali sono gli allegati obbligatori la cui assenza comporta l'esclusione della domanda?

- PER TUTTE LE DOMANDE:
 - copia fotostatica di un valido documento d'identità del dichiarante;
 - copia fotostatica del codice fiscale del dichiarante;
 - copia fotostatica eventuale permesso/carta di soggiorno del dichiarante;
 - copia della ricevuta di comunicazione unica per le imprese individuali;
 - dichiarazione individuale, redatta secondo il modulo predisposto, da parte del titolare di impresa o per ogni socio della società/cooperativa;
 - curriculum specifico per il titolare di impresa o per ogni socio della società/cooperativa;
 - piano economico previsionale.

1.5 Che cosa si intende per contratto relativo al titolo di possesso dell'immobile sede operativa del soggetto beneficiario?

Si intende il contratto di proprietà, di affitto, di comodato d'uso e di servizi predisposti secondo la normativa vigente che autorizzano il soggetto beneficiario a disporre della sede operativa del soggetto beneficiario.

1.6 Quali sono le cause di inammissibilità?

Le cause di inammissibilità stabilite dal paragrafo 2 dell'allegato "A" della D.D. n. 432 del 07.07.2016 sono le seguenti:

- domande di imprese formate da soggetti che abbiano operato, in qualità di imprenditori o lavoratori autonomi, nei due anni precedenti rispetto la data di costituzione dell'impresa richiedente, nello stesso settore di attività, settore identificabile con le prime due cifre del codice Ateco 2007;
- domande di imprese che acquisiscono, di diritto o di fatto, attività preesistenti alla data di presentazione della domanda, facenti capo al coniuge, ai conviventi, a parenti in linea retta, a fratelli e sorelle dell'imprenditore, dei soci e/o degli amministratori;
- domande di imprese a cui sono conferite attività preesistenti alla data di presentazione della domanda, facenti capo all'imprenditore, ai soci e/o agli amministratori;
- domande di imprese formate da imprenditori che non hanno autonomia rispetto ad imprese facenti capo al loro coniuge, ai loro conviventi, ai loro parenti in linea retta entro il secondo grado, ai loro fratelli e sorelle qualora le stesse imprese rappresentino i maggiori fornitori o clienti;
- domande di imprese che operano con contratti di affitto d'azienda o di ramo d'azienda la cui durata è inferiore ai 6 anni dalla data di costituzione dell'impresa;
- domande di imprese operanti nei settori esclusi dal Regolamento "de minimis" vigente;
- domande di imprese o imprenditori nei cui confronti siano stati elevati protesti alla data della domanda.

1.7 Per quali altre cause la domanda può essere respinta a seguito dell'istruttoria di legittimità?

Le altre cause di inammissibilità sono le seguenti:

- a) il documento inviato tramite PEC non si identifica con la stampa del modulo di domanda messo a disposizione dal sistema gestionale di Finpiemonte al termine dell'inserimento telematico;
- b) manca la sottoscrizione da parte del Titolare di impresa o del legale rappresentante della società/cooperativa;
- c) è stata presentata oltre il termine previsto dalla determinazione che ha stabilito le modalità e procedure per la concessione della garanzia (36 mesi dalla data di costituzione, per le imprese individuali dalla data di iscrizione al Registro delle imprese);
- d) l'importo del finanziamento richiesto è inferiore al minimo previsto dalla determinazione che ha stabilito le modalità e le procedure per la concessione delle garanzie;
- e) nell'atto di cessione di azienda è menzionato il "patto di riservato dominio" previsto dall'art. 1523 del Codice Civile, in quanto il soggetto beneficiario che acquista con il predetto patto non può essere destinatario degli interventi poiché non è proprietario dell'azienda;
- f) nel caso in cui l'attività risultante da visura camerale non corrisponda a quella descritta sul progetto d'impresa.

Le domande respinte per le cause indicate, fatta eccezione per la citata lettera c) possono essere ripresentate in quanto sono cause che possono essere rimosse.

1.8 I soggetti beneficiari devono essere attivi alla data di presentazione della domanda?

Sì. Sono ammissibili i soggetti beneficiari che hanno dichiarato l'inizio attività al Registro imprese della Camera di Commercio.

Sono ammissibili anche i soggetti beneficiari inattivi qualora si rilevi che gli investimenti oggetto della domanda siano propedeutici al conseguimento dei requisiti minimi per l'avvio dell'attività.

1.9 Quando l'imprenditore o i soci della ditta individuale/società devono essere coinvolti nell'operatività dell'impresa?

L'imprenditore o i soci della ditta individuale/società devono essere coinvolti nell'operatività dell'impresa alla data di inizio attività.

[Torna all'indice](#)

2. Beneficiari ammissibili

2.1 Chi PUO' presentare domanda?

Possono presentare i soggetti beneficiari nel rispetto dei termini indicati alla domanda [vai ->] **interamente formati da "soggetti non bancabili"**.

I "soggetti non bancabili", a norma della D.G.R. n. 21 – 2836 del 25.01.2016, sono coloro che non hanno accesso al credito presso banche e altri Istituti finanziari regolamentati in quanto non hanno la possibilità di fornire alle predette istituzioni una garanzia reale né una valida garanzia personale da parte di terzi.

Le condizioni sopra indicate devono sussistere all'atto di costituzione dell'impresa individuale o all'atto dell'inserimento del socio nella società.

Le imprese devono essere iscritte al Registro Imprese.

2.2 Sono previsti limiti dimensionali per i soggetti beneficiari?

No, in quanto le agevolazioni sono soggette al regime *de minimis* [vai ->] che non prevede limiti dimensionali.

2.3 Quali sono gli ambiti territoriali di intervento?

Possono presentare domanda i soggetti beneficiari con sede legale ed operativa nel territorio della Regione Piemonte.

2.4 Sono ammissibili soggetti beneficiari che gestiscono le attività mediante un contratto di franchising?

Sono ammissibili soggetti beneficiari che operano tramite un contratto di franchising, dove gli imprenditori utilizzano solo il marchio del franchisor e possono acquistare le spese in conto gestione e gli investimenti connessi all'attività (anche usati) da altri fornitori.

[Torna all'indice](#)

3. Natura delle agevolazioni

3.1 Qual è il tipo di agevolazione prevista?

L'agevolazione regionale prevede la concessione di una garanzia, a costo zero, sui finanziamenti concessi dagli Istituti di credito convenzionati con Finpiemonte S.p.A., soggetto gestore del predetto Fondo, pari all'80% dell'esposizione sottostante il finanziamento erogato.

Al finanziamento viene applicato un tasso di interesse annuo fisso, non superiore all'Eurirs di periodo maggiorato di uno spread annuo massimo determinato dai singoli Istituti di credito, di cui verrà data adeguata pubblicità.

Il Fondo opera come garanzia "sostitutiva", per cui l'Istituto di credito non potrà richiedere ulteriori garanzie al soggetto beneficiario.

3.2 E' previsto un importo minimo/massimo per le domande di agevolazione?

Sì, le domande di agevolazione non possono essere di importo inferiore a Euro 3.000,00 (IVA esclusa) e superiore a Euro 25.000,00 (IVA esclusa).

Le imprese, ammesse ad usufruire dei benefici del Fondo e che hanno utilizzato il tetto massimo del finanziamento, possono richiedere un ulteriore finanziamento fino a un massimo di 10.000,00 Euro, previa dimostrazione di regolarità nei pagamenti di almeno 6 rate di ammortamento rispetto alla precedente domanda e regolarità contributiva.

3.3 In quanto tempo possono essere restituiti i finanziamenti?

Il finanziamento deve essere rimborsato, a rate mensili, all'Istituto di credito nel termine massimo:

- di 48 mesi (di cui 3 mesi di preammortamento) per i finanziamenti di importo pari od inferiore ad Euro 10.000,00,
- di 72 mesi (di cui 6 mesi di preammortamento) per i finanziamenti di importo superiore e comunque entro il limite massimo di Euro 25.000,00.

[Torna all'indice](#)

4. De minimis

4.1 Che cosa sono gli aiuti "de minimis"?

Gli aiuti "de minimis" sono sovvenzioni pubbliche di importanza minore per istituire le quali non è prevista alcuna autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Il regolamento (UE) N. 1407 del 18/12/2013 è a regime dal 01/07/2014.

L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario in cui viene concessa l'agevolazione e i due esercizi precedenti); l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica nel settore del trasporto su strada non può superare i 100.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario in cui viene concessa l'agevolazione e i due esercizi precedenti).

Per impresa unica si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste una delle relazioni previste dall'art. 2, comma 2, del predetto Regolamento "de minimis".

Gli aiuti concessi non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili.

4.2 Come faccio a sapere qual è la quota "de minimis" dell'agevolazione?

L'aiuto "de minimis" è costituito dalla differenza tra un teorico premio di mercato e l'effettivo costo della garanzia previsto dal Fondo (vale a dire a costo zero).

In ogni caso Finpiemonte, nel momento in cui autorizza la concessione della garanzia, invia ad ogni beneficiario una comunicazione in cui è riportato l'importo "de minimis" dell'agevolazione che si appresta a ricevere.

4.3A quali adempimenti siamo soggetti in relazione alla normativa "de minimis"?

Le Amministrazioni pubbliche che concedono agevolazioni in regime "de minimis" sono tenute a comunicare ai richiedenti la quota "de minimis" dell'aiuto.

Dall'altro lato i richiedenti sono tenuti a dichiarare gli aiuti "de minimis" a cui hanno già avuto accesso nell'esercizio in corso e nei due precedenti e tutte le altre dichiarazioni dovute se l'aiuto è sotto forma di "garanzie".

Tale dichiarazione deve essere resa nel momento in cui si presenta la domanda (infatti costituisce parte integrante del modulo di domanda) e nel momento della concessione dell'agevolazione, compilando e inviando l'apposito modulo presente sul sito di Finpiemonte (vedere dichiarazione sostitutiva ed istruzioni per la compilazione sul sito regionale: <http://www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/imprendi/fondom.htm>).

[Torna all'indice](#)

5. Spese ammissibili

5.1 Quali spese sono ammissibili?

Sono considerate ammissibili le spese sostenute nel corso dei sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, ma successive alla data di costituzione (per le imprese individuali dalla data di iscrizione al Registro imprese) fino a 24 mesi dall'erogazione del finanziamento sottostante la garanzia che si sostanziano in:

- a) spese in conto gestione relative a:
 - parcella notarile riguardante la costituzione o la cessione dell'azienda,
 - materie prime,
 - semilavorati,
 - prodotti finiti (merci destinate alla rivendita),
 - spese per locazione (immobili e azienda in sede fissa), il contratto di locazione deve avere una durata superiore rispetto ai termini massimi per il piano di ammortamento del finanziamento stabiliti dal paragrafo 5 dell'allegato "A" della determinazione n. 432 del 07.07.2016;
 - spese per formazione e qualificazione dell'imprenditore, dei soci e del personale;
 - spese per prestazione di servizi, tenuta contabilità sono escluse le spese per oneri e diritti collegati ad obblighi di legge;
 - registrazione di brevetti, realizzazione di sistemi di qualità, certificazione di qualità;
- b) opere murarie e assimilate comprese quelle per l'adeguamento funzionale dell'immobile e per la ristrutturazione dei locali. Non è finanziabile l'acquisto dell'immobile;
- c) impianti, macchinari e attrezzature, arredi funzionali all'attività d'impresa; mezzi di trasporto, limitatamente ai casi in cui risultino indispensabili per lo svolgimento dell'attività di impresa e

con destinazione d'uso esclusiva rispetto a quest'ultima (è escluso l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di soggetti beneficiari che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi);

- d) acquisto di software per le esigenze produttive e gestionali dell'impresa; per la realizzazione siti internet e del logo è ammissibile la spesa fino ad un tetto massimo di Euro 3.000,00, IVA esclusa;
- e) introduzione di investimenti atti a consentire che l'impresa realizzi migliori condizioni di sicurezza, accessibilità e ambiente nei luoghi di lavoro nonché nei confronti del consumatore;
- f) spese generali (utenze, cancelleria, pubblicità ect.) supplementari nel limite del 20% della spesa complessiva ritenuta ammissibile.

Sono ritenuti ammissibili anche i beni usati.

Non sono ritenuti ammissibili le spese per:

- g) i beni acquisiti o da acquisire mediante contratto di locazione finanziaria;
- h) l'utilizzo di un marchio in franchising. I soggetti beneficiari che operano tramite un contratto di franchising non possono usufruire delle garanzie per spese in conto gestione o beni forniti dal franchisor;
- i) le spese di gestione relative al personale nonché i rimborsi ai soci e le spese autofatturate

Tutte le spese devono essere strettamente connesse alla realizzazione dell'idea imprenditoriale oggetto della richiesta.

5.2 Quali spese sono comprese nelle spese generali?

Nelle spese generali sono comprese le seguenti voci: utenze, cancelleria, pubblicità e assicurazioni.

5.3 Quali sono i soggetti che possono erogare i servizi di formazione professionale?

La formazione (paragrafo 3 dell'Allegato "A" della D.D. n. 432 del 07.07.2016) deve essere fornita da:

- operatori accreditati per l'erogazione di attività di formazione professionale dalla Direzione regionale competente. Per verificare l'accreditamento di un soggetto andare sul seguente sito:
<http://www.regione.piemonte.it/formazione/accreditamento/index.htm>;
- da Enti qualificati che sono in grado di certificare la qualità del loro operato e della loro formazione.

La formazione non deve essere stata finanziata con altre agevolazioni pubbliche.

5.4 Posso sostituire le spese preventivate in domanda con delle altre?

Dipende: se viene cambiato solo il fornitore, oppure il modello, oppure ancora se il bene che sostituisce quello preventivato ha funzionalità analoghe tali da non snaturare il progetto complessivo di investimento, è sufficiente che venga dato conto della variazione nella relazione illustrativa che accompagna il rendiconto.

Nel caso in cui, invece, la variazione comporti un'apprezzabile modifica al progetto, allora occorre richiedere un'autorizzazione preventiva al Comitato tecnico come previsto nel paragrafo 7 dell'Allegato "A" della D.D. n. 432 del 07.07.2016.

5.5 Quando verrà erogato il finanziamento?

Il Comitato autorizza il rilascio della garanzia e comunica all'Istituto di credito le modalità per l'erogazione al soggetto beneficiario dell'intero importo del finanziamento richiesto. Il finanziamento viene messo a disposizione del beneficiario a fronte della presentazione di idonei giustificativi di spesa (ricevute, conferme d'ordine e parcelle pro forma ecc.) o di altre forme di dimostrazione del pagamento delle spese oggetto della richiesta di agevolazione.

E' prevista, tuttavia, la possibilità per l'Istituto di credito, sempre su indicazione del Comitato, di mettere a disposizione del beneficiario il 25% di tale importo senza la dimostrazione di giustificativi di spesa.

Eventuali altre modalità di erogazione potranno essere stabilite dal Comitato tecnico, contestualmente al parere favorevole, tenuto conto delle specificità dell'impresa richiedente e della tipologia delle spese oggetto di agevolazione.

[Torna all'indice](#)

6. Priorità

6.1 Sono previste delle priorità?

No, non sono previsti ambiti prioritari.

[Torna all'indice](#)

7. Rendicontazione

7.1 Come si rendicontano gli investimenti ammessi a finanziamento?

La realizzazione delle spese dovrà essere sostenuta entro 24 mesi dalla data valuta di erogazione del finanziamento bancario.

Il rendiconto finale, redatto su appositi moduli predisposti da Finpiemonte S.p.A. dovrà pervenire entro 30 giorni dalla data di conclusione delle spese; il modulo di rendicontazione è disponibile sul sito <https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/microcredito>.

7.2 Fino a quando gli investimenti devono essere mantenuti dal soggetto beneficiario?

L'oggetto dell'investimento, ad eccezione delle spese in conto gestione, deve essere mantenuto nei tre anni successivi alla data di presentazione della domanda, pena la revoca dell'agevolazione.

7.3 Quando viene inviato il rendiconto le spese devono anche essere già state pagate?

Alla data di presentazione del rendiconto finale tutti i titoli di spesa dovranno esser quietanzati; i pagamenti relativi ai titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile sia pari o superiore a 1.000,00 Euro non possono essere regolati in contanti.

[Torna all'indice](#)

8. Iter delle domande

8.1 Qual è l'iter delle domande?

L'iter delle domande di finanziamento è il seguente:

- il soggetto beneficiario, previo accompagnamento di un tutor, presenta domanda a Finpiemonte, tramite lo sportello prescelto, di concessione di una garanzia, a costo zero, sui finanziamenti concessi dall'Istituto di credito nella misura dell'80%;
- le domande sono esaminate da un Comitato tecnico istituito presso Finpiemonte;
- il Comitato tecnico esprime un parere sulla finanziabilità della domanda, sull'ammissibilità e congruità dei costi dichiarati, verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e determina le modalità di erogazione effettiva del finanziamento;
- la concessione della garanzia avviene in seguito all'approvazione del Comitato tecnico e dell'Istituto di credito prescelto.

9. Proroghe di fine progetto e varianti

9.1 E' possibile chiedere una proroga relativa alla presentazione del rendiconto?

Eventuali richieste di proroga relative alla presentazione del rendiconto verranno prese in considerazione solo se motivate da cause indipendenti dalla volontà del beneficiario e previo parere del Comitato tecnico.

9.2 Sono ammesse modifiche al progetto presentato?

Le modifiche al progetto d'impresa che dovessero rendersi necessarie per obiettive ragioni devono essere adeguatamente motivate e comunicate tempestivamente, comunque non oltre la data del rendiconto, a Finpiemonte S.p.A. che si riserva di valutarne l'ammissibilità, previo parere del Comitato tecnico.

[Torna all'indice](#)

10. Revoca totale e parziale dell'agevolazione

10.1 Quali sono le cause di revoca totale delle agevolazioni?

Le agevolazioni conseguenti alla concessione delle garanzie a favore dei beneficiari verranno revocate totalmente per le seguenti cause:

- il soggetto beneficiario non mantenga i requisiti di ammissibilità almeno sino a 24 mesi dalla data di valuta di erogazione del finanziamento;
- la realizzazione dell'intervento non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda ammessa a finanziamento;
- l'intervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l'effettivo realizzo;
- il rendiconto finale presenti spese ammissibili inferiori alla soglia minima prevista dalla normativa;
- l'intervento non venga realizzato entro il termine indicato, salvo che l'inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del soggetto beneficiario;
- si riscontri in sede di verifica della documentazione prodotta l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;

- si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dal soggetto beneficiario nella domanda di finanziamento o nella rendicontazione di spesa;
- azienda ceduta od affittata, in tutto o in parte, ad altra impresa o società, impresa cessata o in liquidazione nei 24 mesi successivi alla data valuta di erogazione del finanziamento sottostante la garanzia;
- in caso di alienazione, cessione a qualunque titolo, scostamento dall'uso originario dei beni acquistati o realizzati nell'ambito dell'intervento finanziato, nei 24 mesi successivi alla data valuta di erogazione del finanziamento, fatta salva la possibilità di sostituire impianti o attrezzature obsoleti o guaste;
- l'intervento ammesso a finanziamento, ad eccezione delle spese in conto gestione, non venga mantenuto nei tre anni successivi alla data di presentazione della domanda;
- il finanziamento sia utilizzato per pagare i ratei di ammortamento;
- il finanziamento sia revocato dall'Istituto di credito (in qualsiasi momento fino alla conclusione del periodo di ammortamento) a norma delle convenzioni stipulate con Finpiemonte S.p.A.

10.2 Cosa succede in caso di revoche totali delle agevolazioni?

Il soggetto beneficiario perderà l'agevolazione (ossia la concessione della garanzia a costo zero), con l'obbligo di corrispondere alla Regione Piemonte – per il tramite di Finpiemonte S.p.A. – l'importo dell'aiuto (in termini di *de minimis*) ricevuto indebitamente sotto forma di garanzia e comunicato nel provvedimento di concessione.

Nel caso di revoca totale dell'agevolazione e di escussione della garanzia da parte dell'Istituto di credito, Finpiemonte, sempre su indicazione del Comitato Tecnico, potrà rivalersi sul beneficiario dell'importo pagato a titolo di garanzia.

10.3 Quali sono le cause di revoca parziale delle agevolazioni?

Le agevolazioni conseguenti alla concessione delle garanzie a favore dei soggetti beneficiari verranno revocate parzialmente nel caso in cui il rendiconto finale riguardi spese non ammissibili in misura superiore al 5% del finanziamento erogato o il rendiconto finale riporti una spesa complessiva inferiore al 95% del finanziamento erogato.

Nel predetto caso il soggetto beneficiario dovrà necessariamente corrispondere alla Regione Piemonte – per il tramite di Finpiemonte – l'importo in proporzione dell'aiuto (in termini di *de minimis*) ricevuto indebitamente sotto forma di garanzia. La commissione non sarà dovuta nel caso in cui la stessa risulti pari o inferiore ad Euro 250,00.

10.4 Cosa succede in caso di cessazione dell'attività aziendale?

Il soggetto beneficiario perderà l'agevolazione (ossia la concessione della garanzia a costo zero), con l'obbligo di corrispondere alla Regione Piemonte – per il tramite di Finpiemonte S.p.A. – l'importo dell'aiuto (in termini di *de minimis*) ricevuto indebitamente sotto forma di garanzia e comunicato nel provvedimento di concessione.

Nel caso di cessazione dell'attività aziendale, il soggetto beneficiario dovrà inoltre estinguere il debito residuo relativo al finanziamento erogato.

[Torna all'indice](#)

11. Rapporti con gli Istituti di credito

11.1 Su quali Istituti di credito ci possiamo appoggiare per accedere alle agevolazioni?

Le richieste di finanziamento possono essere appoggiate su un istituto di credito, a scelta del richiedente, tra quelli convenzionati con Finpiemonte, tenuto conto che è indispensabile il concorso bancario.

L'elenco degli Istituti di credito è a disposizione sul sito di Finpiemonte e della Direzione competente.

11.2 L'ammissione della domanda da parte di Finpiemonte vincola l'istituto di credito a dar seguito all'operazione di finanziamento?

No, l'istruttoria di Finpiemonte e quella dell'istituto di credito seguono due percorsi paralleli: la prima è incentrata sui requisiti soggettivi ed oggettivi, sulla finanziabilità del progetto e delle spese, la seconda sulla scelta di dare credito e fiducia ad un progetto imprenditoriale di un soggetto non bancabile.

Perché il beneficio venga effettivamente concesso, occorre il parere favorevole sia di Finpiemonte che dell'istituto di credito: se viene a mancare uno dei due, la richiesta di agevolazione viene respinta.

11.3 Qual è il tasso al quale viene concesso il finanziamento bancario?

Al finanziamento viene applicato un tasso di interesse annuo fisso, non superiore all'Eurirs di periodo maggiorato di uno spread annuo massimo determinato dai singoli Istituti di credito, di cui verrà data adeguata pubblicità.

11.4 E' possibile la variazione dell'istituto di credito successivamente al parere del Comitato tecnico?

La variazione dell'istituto di credito successivamente al parere del Comitato tecnico è consentita su richiesta dell'impresa, adeguatamente motivata.

[Torna all'indice](#)

12. Sportello informativo della Regione Piemonte

12.1 Sportello informativo della Regione Piemonte

Direzione regionale Coesione Sociale

Settore Politiche del Lavoro

Tel. 011.432.4885 (si alternano funzionari del Settore per rispondere a quesiti telefonici)

Per quesiti scritti:

e-mail: susanna.barreca@regione.piemonte.it

Per i quesiti scritti la risposta perverrà entro 15 giorni dalla richiesta

[Torna all'indice](#)

Aggiornate Luglio 2016